

A tale riguardo, si afferma che le motivazioni a sostegno dell'inapplicabilità dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento delegato 2015/63 mostrano chiaramente la necessità di adeguare il profilo di rischio della ricorrente alla peculiarità organizzativa della rete di cooperative di cui è a capo, così come previsto agli articoli summenzionati. Pertanto, la risoluzione impugnata, il cui contenuto rispecchia l'applicazione rigorosa e letterale di una norma che non tiene in considerazione detto profilo di rischio della ricorrente, deve essere considerata contraria all'articolo 103, paragrafo 2, comma secondo, della direttiva 2014/59 e, in particolare, al regolamento 806/2014, il cui articolo 70, relativo ai contributi ex ante, rinvia a quanto stabilito dalla direttiva 2014/59 e dalle disposizioni di attuazione.

Ricorso proposto il 27 giugno 2016 — Hello Media/EUIPO — Hola (#hello digitalmente diferentes)

(Causa T-330/16)

(2016/C 296/40)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hello Media, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Alejos Cutuli, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hola, SL (Madrid, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi verbali «#hello digitalmente diferentes» — Domanda di registrazione n. 12 440 574

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 aprile 2016 nel procedimento R 1979/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere l'opposizione B 2 336 348 alla domanda di marchio dell'Unione europea n. 12 440 574;
- disporre la registrazione del marchio dell'Unione europea n. 12 440 574 «#hello digitalmente diferentes» (con grafico);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
-